

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 56/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in data 16/06/2010, ha respinto il ricorso presentato da SC. FU. avverso la Cartella di Pagamento n. Omissis, anno di riferimento 2008, recante i seguenti importi: € 48.535,91, per I.V.A. Austria - quarto bimestre, € 4.641,20, per interessi Austria - primo bimestre, € 394,94, per ulteriori interessi - art. 9, Dir. 76/308/CEE - Aust. Annuale, oltre a compensi per la riscossione, per totali € 56.069,03. In fatto l'iscrizione a ruolo delle menzionate somme traeva origine da vicende del 1998. In data 18/12/2006 la Dogana di Innsbruck aveva notificato al contribuente un invito al pagamento redatto in lingua tedesca, privo di traduzione, nel quale veniva fatto riferimento ad una decisione (Bescheid), redatta pure in lingua tedesca, allegata all'invito, emessa dalla Dogana di Innsbruck relativamente all'introduzione nel territorio austriaco di gioielli ed oggetti preziosi in evasione dei diritti doganali, risalente al luglio 1998. In data 16/01/2007 il contribuente presentava ricorso avverso il suddetto invito, respinto dalla Dogana di Innsbruck. In data 03/03/2009 l'Agenzia delle Dogane italiana, Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo, notificava al contribuente un ulteriore invito al pagamento di € 53.177,11, avverso il quale lo Sc. presentava ricorso in via amministrativa, rimasto senza risposta. Veniva notificata la sopracitata Cartella di Pagamento, opposta tempestivamente dal contribuente. La Commissione adita respingeva le tesi difensive del ricorrente, osservando che le doglianze riguardavano vizi propri della pretesa impositiva e non vizi della Cartella, per cui non si rendeva applicabile il punto 3 dell'art. 12 della Direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE del 15/03/1976, come modificata dalla Direttiva 2008/55/CEE del 26/05/2008.

In data 28/02/2011 il contribuente, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gaspare Falsitta e dall'avv. Silvia Pansieri, ha presentato atto d'appello, cui sono seguite memorie in data 07/03/2012. In data 21/03/2011 l'Agenzia delle Dogane - Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo ha presentato controdeduzioni. Entrambe le parti hanno chiesto la conferma dei propri assunti in diritto e nel merito, con vittoria delle spese processuali; l'appellante ha chiesto anche la condanna di controparte al pagamento delle spese di primo grado di giudizio.

La Commissione osserva che la Cartella di Pagamento menzionata rappresenta il primo atto impugnabile notificato al contribuente. Infatti l'invito al pagamento n. 16586 del 04/02/2009 della Dogana di Roma, avverso il quale, secondo i Primi Giudici, il ricorrente avrebbe dovuto opporsi per far valere i vizi del titolo emesso dalla Dogana di Innsbruck, non è un atto impugnabile ex art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, che contiene l'elenco tassativo degli atti impugnabili e che per altro recita al secondo comma " ... gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20". Gli atti non indicati non sono impugnabili autonomamente. Da quanto testé esposto non vi è dubbio che la statuizione di primo grado è errata in diritto e secondo le argomentazioni di autorevole dottrina. Le indicazioni contenute nella Cartella di Pagamento specificano " ... somme dovute ai sensi dell'art. 6 della direttiva 76/308 CEE e successive modifiche - titolo definitivo. Mancato pagamento iva ed interessi di mora anno 1998 giusta titolo esecutivo estero dichiarato non contestato del 25/6/2008 n. Omissis della Dogana di Innsbruck". Quindi l'iscrizione a ruolo trova il proprio presupposto non nell'invito al pagamento della Dogana di Roma, ma nell'atto della Dogana di Innsbruck, mai notificato al contribuente, stante il diverso numero identificativo dell'invito pervenuto in data 18/12/2006 dalla Dogana austriaca. In ogni caso detto atto

non è autonomamente impugnabile avanti alla Commissione Tributaria dello Stato. Ancora, l'atto notificato al contribuente in data 18/02/2009 dalla Dogana di Innsbruck è stato redatto in lingua tedesca senza traduzioni in lingua italiana, in violazione delle disposizioni della legge 342/1977 di ratifica della convenzione italo austriaca in materia di notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari e dell'art 6, legge 848/1955. Inoltre la notifica da parte della Dogana austriaca è avvenuta in violazione del disposto ex art. 4, d.lgs. 69/2003, relativamente all'attuazione della Direttiva 2001/44/CE, che in particolare stabilisce " Su domanda dell'Autorità richiedente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente". Quindi l'Autorità estera non può provvedere direttamente, ma si deve rivolgere al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'esecuzione dei relativi adempimenti, anche in conformità al disposto dell'art. 5, comma 1, Direttiva 2008/55/CEE. La domanda di recupero che l'Autorità di uno Stato membro rivolge ad un'altra Autorità di un altro Stato membro ex art. 5, comma 5, d.lgs. 69/2003" ... deve essere accompagnata dall'originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana". Dall'invito al pagamento della Dogana di Roma non risulta che l'Autorità austriaca abbia trasmesso all'Agenzia delle Dogane la documentazione richiesta, né che di detta documentazione sia stata prodotta la traduzione in lingua italiana. Inoltre la Dogana di Roma, prima della formazione del ruolo, avrebbe dovuto verificare che l'Autorità estera non fosse decaduta dal potere di richiedere il pagamento dei dazi evasi. In particolare l'art. 221, comma 3, del Codice Doganale Comunitario determina in tre anni il termine decadenziale per il recupero dei diritti doganali. I fatti, cui si riferisce la pretesa tributaria nei confronti dell'appellante, risalgono al periodo febbraio - luglio 1998. Il primo atto notificato, con cui l'appellante viene notiziato della pretesa della Dogana austriaca, è l'invito al pagamento della Dogana di Roma del 03/03/2009, oltre dieci anni successivi dai fatti originari, con conseguenziale decadenza del diritto fatto valere nei confronti del contribuente. Infine si rileva che lo Sc. non è stato mai indagato dalla Procura Generale di Innsbruck, non avendo mai avuto parte nei fatti del 1998, di conseguenza anche nel merito la pretesa nei confronti dell'appellante risulta infondata ed illegittima.

Ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 12.095,32, oltre al contributo per la Cassa Previdenza pari al 4 % per € 469,84 ed I.V.A. pari al 21 % per € 2.565,35.